



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
[ID_VIP:7377]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/13/2019 – 22.1

Oggetto: [ID_VIP: 7377] PESCOPEGANO (PZ), CALITRI (AV): **Impianto "PESCOPEGANO" - Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità.**

Proponente: Società Edison S.p.A.

Procedura riferita all'art. 27 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e di Avellino
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Campania
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it



Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
- Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it
ufficio.controllo.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Campania
Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.it

Alla Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Alla Provincia di Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

Al Comune di Pescopagano (PZ)
protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it

Al Comune di Calitri (AV)
protocollo.calitri@pec.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;



VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;



CONSIDERATO che l'art. 29, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha stabilito che: “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 3 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. (...);

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, il quale recita (ai commi 1 e 2): “ 1. Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. (...)

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.”;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;



CONSIDERATO che, la **Società Edison S.p.A.**, con istanza del 30/08/2021 (prot. 93950/MATTM del 03/09/2021), acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con prot. n. 29346 del 02/09/2021, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in esame;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla **Società Edison S.p.A.**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti, si riferisce ad un progetto per la realizzazione di un "Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità denominato "Pescopagano", nel Comune di Pescopagano (PZ);

PRESO ATTO che:

- il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, denominato "*centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti*";
- per quel che concerne l'elettrodotto aereo, quest'ultimo rientra, invece, nella classificazione di cui al punto:
 - 4 bis: "*Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km*";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0100088/MATTM del 20/09/2021, il Ministero della Transizione ecologica ha richiesto alla Società proponente il **perfezionamento degli atti** documentali trasmessi al fine del rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale evidenziando, altresì, un'incongruenza nell'ambito delle categorie progettuali indicate nell'istanza di valutazione presentata dalla medesima Società;

CONSIDERATO che la sopra citata documentazione documentale nonché l'istanza di accompagnamento sono state perfezionate dal proponente con prot. n. 3677 del 10/11/2021, ovvero corredata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e dalla Verifica del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex art. 9 del D.P.R. 120/2017;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 38736 del 18/11/2021, la **Società Edison S.p.A.**, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal MiTE precisando inoltre che, contrariamente a quanto riportato nell'istanza dalla Stessa Società presentata, il progetto in argomento rientra nella classificazione così come indicato al punto 13 dell'Allegato II Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero denominato "impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".

CONSIDERATO che, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. n. 133618 del 30/11/2021, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con prot. n. 40454 del 01/12/2021, ha comunicato, in esito alle verifiche di completezza della documentazione trasmessa, la **procedibilità dell'istanza**, comunicando, inoltre, che il progetto in esame rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, e inseriti nell'Allegato I al D.L. 77/2021 "Allegati alla Parte Seconda ALLEGATO I-bis".

CONSIDERATO che, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot. n. 8378/MATTM del 25/01/2022, acquisita agli atti della Direzione Generale con prot. n. 2708 del 26/01/2022, ha comunicato di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare la documentazione di progetto nonché l'Avviso al pubblico, sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Info/8006>;

CONSIDERATO, sulla base di quanto stabilito dal su richiamato art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale ABAP a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 2830 del 27/01/2022, ha chiesto alla Soprintendenze in indirizzo e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 1459 del 10/02/2022, acquisita agli atti con prot. n. 5441 del 14/02/2022, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa**, più precisamente ha richiesto la trasmissione dei sottoelencati elaborati documentali:

- Relazione paesaggistica di sintesi di tutte le opere previste nel comune di Pescopagano;
- *Reportage* fotografico di sintesi riguardante le sole opere previste nel comune di Pescopagano con fotoinserimenti finalizzati a contemplare punti di vista "sensibili" nonché quelli "dinamici";
- Carta di intervisibilità di sintesi riguardante tutte le opere previste nel Comune di Pescopagano.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino**, con nota prot. n. 3479 del 16/02/2022, acquisita agli atti con prot. n. 6084 del 17/02/2022, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato la propria richiesta di integrazioni**, necessaria per l'espressione del parere endoprocedimentale, chiedendo in particolare:

- Relazioni tecniche istruttorie dei comuni interessati dall'intervento in oggetto (Calitri, Bisaccia e Cairano), ovvero attraversati dal cavidotto aereo;
- Copia dei pareri delle commissioni locali per il paesaggio dei summenzionati comuni;
- Relazione paesaggistica maggiormente approfondita;
- Ricognizione maggiormente circostanziata dei beni tutelati in base alla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- Planimetrie generali di rilievo e di progetto dei lotti interessati dalla realizzazione della Stazione Elettrica e di tutte le opere annesse;
- Tavola inerente all'intervisibilità dell'insieme di tutte le opere previste dalla proposta progettuale;
- Documentazione fotografica esaustiva.

VISTA E VALUTATA la richiesta di documentazione integrativa delle Soprintendenze territorialmente competenti, la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 6401 del 18/02/2022, ha trasmesso al Ministero

della Transizione Ecologica, in qualità di autorità procedente, **la richiesta di integrazioni formulata da parte del Ministero della Cultura**, chiedendo inoltre:

- Estensione della Relazione Archeologica, effettuata per il solo impianto di Pompaggio nel territorio di Pescopagano (Pz) con buffer di 5 Km anche ai territori dei comuni di Calitri, Cairano e Bisaccia in provincia di Avellino, interessati dalle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- Aggiornamento di tutte le fotosimulazioni prodotte dai punti percettivi sensibili ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. inserendo non solo l'impianto in oggetto, ma anche gli impianti FER già realizzati ed autorizzati;
- Rappresentazione grafica della rete tratturale, di cui la Società avrebbe fatto esclusivamente cenno nelle due relazioni paesaggistiche relative al "Pompaggio" e alle "Opere di Connessione";
- Attestazione inesistenza usi civici;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 30049 del 09/03/2022 (1309/MATTM del 07/03/2022) la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha chiesto alla Società proponente di fornire ulteriore documentazione integrativa;

VISTO che, la **Società Edison S.p.A.**, con nota prot. n. 10800 del 21/03/2022, ha chiesto al Ministero della Transizione Ecologica la sospensione dei termini per la consegna delle integrazioni documentali richieste con la summenzionata nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 40036 del 29/03/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha concesso una proroga di quaranta giorni del termine previsto per la consegna della documentazione integrativa;

ATTESO che, la **Società Edison S.p.A.**, ha trasmesso, con nota prot. n. 58249 del 10/05/2022, acquisita agli atti del MiTE con prot. N. 58249/MATTM del 10/05/2022, la documentazione integrativa richiesta in riscontro alla sopra citata nota prot. n. 30049 del 09/03/2022;

ATTESO che, la **Società Edison S.p.A.**, ha trasmesso, con nota prot. n. 17337 del 10/05/2022, in riscontro alla nota prot. n. 6401 del 18/02/2022, la documentazione inerente la Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIARCH) effettuata per le opere di connessione alla RTN;

CONSIDERATO che, la **Società Edison S.p.A.**, ha trasmesso, con nota prot. n. 17818 del 12/05/2022, in riscontro alla nota prot. n. 6401 del 18/02/2022, la documentazione integrativa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 18173 del 16/05/2022, la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MiTE ha comunicato a tutti gli enti coinvolti e/o potenzialmente interessati che la Società proponente aveva provveduto a fornire la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e che, pertanto, si era provveduto a pubblicare nuovo avviso e a dare avvio a nuova consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 18328 del 16/05/2022, la DG ABAP ha chiesto alle Soprintendenze territorialmente competenti e ai Servizi II e III della medesima direzione generale di formulare le proprie valutazioni, considerando, per gli aspetti di competenza, tutta la documentazione presentata dalla Società, comprensiva delle integrazioni suddette;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21744 del 09/06/2022, la suddetta DG ABAP, non avendo ricevuto riscontro da parte delle Soprintendenze territorialmente competenti, ha sollecitato queste ultime,



richiamando la precedente nota trasmessa (nota prot. n. 18328 del 16/05/2022), a voler inoltrare le proprie valutazioni di competenza;

ATTESO che, la **Società Edison S.p.A.**, ha trasmesso, con nota prot. n. 23496 del 21/06/2022, parte dei certificati attestanti gli “usi civici”, in riscontro alla nota prot. n. 6401 del 18/02/2022;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, con nota prot. n. 14275 del 22/06/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 23841 del 23/06/2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MiTE comprensiva delle integrazioni documentali richieste, ha comunicato di ritenere che l'impianto sottoposto a disamina, da realizzare nell'area a scavalco della Basilicata e della Campania, di dimensioni e consistenza ingenti, possa produrre stravolgimenti di cospicua entità all'assetto ed alla morfologia naturale dei luoghi, contraddistinti da un territorio boscato;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 8094 del 04/07/2022, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale**;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nel proprio parere endoprocedimentale, il **Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico”** della Direzione Generale, con nota prot. n. 1726 del 20/07/2022 ha formulato il contributo istruttorio di competenza;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e del Servizio II della Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale**;

PREMESSO che, in merito alle **caratteristiche del progetto** in esame, il progetto prevede la realizzazione di un invaso di accumulo della risorsa idrica derivata “*una tantum*” dal **bacino Saetta** per un volume utile di circa 765.000 m³, in corrispondenza della **valle del Ficocchia**, nel territorio di Pescopagano (PZ).

Il funzionamento dell'impianto prevede una fase di generazione di energia elettrica nelle ore a maggior carico residuo sulla rete, sfruttando il salto idraulico del bacino superiore e utilizzando il macchinario idraulico in funzionamento di turbina (Turbinaggio), ed una fase di pompaggio dell'acqua dal bacino a quota inferiore a quello superiore, nelle ore in cui la stazione Terna richieda di assorbire l'energia elettrica in eccesso rispetto alla domanda.

I due motori sincroni dovranno erogare alle pompe una potenza meccanica netta complessiva di 264 MW. Secondo quanto riportato nella Sintesi non Tecnica (Elaborato denominato P0024066-1-H2_Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, pp.31-32), stimando auto-consumi e perdite per un valore pari al 3%, la rete Terna potrebbe assorbire grossomodo 272 MW.

Le due fasi di generazione e pompaggio prevedono l'utilizzo del blocco turbina-pompa alternatore/motore sincrono sia in generazione che in pompaggio; un funzionamento, quest'ultimo, reso possibile dalla caratteristica delle macchine elettriche di poter invertire il verso della potenza funzionando, così, sia come generatore sia come motore, indifferentemente.

Ricorrendo all'ausilio di due macchine idrauliche separate, il senso di rotazione del gruppo rimane invariato in generazione o in pompaggio consentendo, altresì, di massimizzare il rendimento idraulico nelle due condizioni di esercizio, anche singolarmente.

Per quel che concerne le opere di rete, il progetto prevede:

- la realizzazione di un **cavidotto interrato**, per una lunghezza di 5,6 km, di raccordo tra la sottostazione di Calitri e l’Impianto di Accumulo Idroelettrico;
- la realizzazione di un **nuovo elettrodotto aereo** 380 kV di raccordo tra la linea esistente a 380 kV “Bisaccia – Melfi” e la Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 kV “SE Calitri 2”, di futura realizzazione;

Gli elettrodotti aerei di raccordo previsti sarebbero a loro volta diramati come segue:


- “SE Calitri 2- Bisaccia” avente una lunghezza totale di circa 13.92 km e con 35 sostegni di cui uno (p.1A) a sostituzione dell’esistente p.15 della “Bisaccia - Melfi”;
- “Melfi - SE Calitri 2” avente una lunghezza totale di circa 12.65 km e con 30 sostegni nuovi di cui uno (p.1B) a sostituzione dell’esistente p.16 della “Bisaccia - Melfi”.

Il progetto, inoltre, prevede la dismissione del tratto di condotta esistente tra i sostegni p.15 e p.16 della “Bisaccia - Melfi” unitamente alla demolizione, e successiva ricostruzione in posizione prossima agli esistenti, dei medesimi due sostegni.

L’elettrodotto aereo sarebbe della tipologia in semplice terna con sostegni del tipo a traliccio, di cui non ne viene tuttavia indicata l’altezza.

CONSTATATO che l’area di intervento ricade nel settore Nord-Occidentale della Provincia di Potenza, entro i limiti territoriali dei comuni di Pescopagano (PZ) e Calitri (AV), ed è compresa nei FF. 186 II NE CASTELGRANDE e 186 I SE CALITRI serie 25V, 1955 dell’IGM.

L’impianto di progetto ricade all’interno del territorio del comune di Pescopagano, ad eccezione di un’area di cantiere, occupata prevalentemente da box per uffici e magazzini, ricadente nel confinante territorio del Comune di Calitri.



Inquadramento territoriale dell’impianto idroelettrico
(Elaborato di progetto)

f

CONSIDERATO che, per quel che concerne la parte di progetto ricadente in Regione Basilicata:
con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, nell'Area Vasta d'Indagine (AVI) si rilevano i seguenti beni:

1) beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:

1.1) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett b) *"i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*

1. **Invaso di Saetta** BP124b_018, coincidente con le opere di presa (canale, galleria, pozzo paratoie) ubicate in corrispondenza del bacino di monte dell'impianto idroelettrico. A distanza di circa 1 km dall'invaso di Saetta è prevista la realizzazione di un "pozzo piezometrico" quasi totalmente interrato (fuor terra è previsto un locale tecnico di altezza pari a 3,5 mt);

1.2) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett c)

"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"

1. **Vallone della Malolora** BP124c_651, immissario dell'invaso Saetta (bacino di monte dell'impianto idroelettrico) in direzione Sud-Nord;

2. **Rio del Ficocchia** BP124c_650 emissario dell'invaso Saetta in direzione Sud-Nord, a circa 0,2 km dal "pozzo piezometrico". Esso sarà parzialmente occupato dal bacino di valle dell'impianto idroelettrico;

3. **Torrente la Grana** BP124c_653, contermini al bacino di valle dell'impianto idroelettrico;

1.3) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett d) *"le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole"*

1. **Monte Carruozzo** BP124d_006, in territorio di Pescopagano e Castelgrande, Rapone, San Fele e Muro Lucano a circa 2,3 km dalle opere di presa del bacino di monte in direzione Est;

2. **Monte dei Morti** BP124d_005, in territorio di Castelgrande, Rapone, San Fele e Muro Lucano a circa 2,3 km dalle opere di presa del bacino di monte in direzione Est;

1.4) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett g) *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*

1. **Boschi di pini mediterranei** BP124g_006, contermini alle opere di presa del bacino di monte dell'impianto idroelettrico;

2. **Boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile** BP124g_005, contermini al pozzo piezometrico dell'impianto.

3. **Querceti mesofili e meso-termofili** BP124g_004, interferenti con il bacino di valle;

1.5) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett h) *"le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici"*

- Il tracciato della condotta interrata forzata, nel tratto che si sviluppa dal pozzo piezometrico alla Centrale in caverna, per un tratto di lunghezza pari a 20 mt si trova in asse con le particelle 157 e 40 del foglio 19 sottoposta ad usi civici.

- La condotta, inoltre, si sviluppa ad una profondità di oltre 100 mt rispetto al piano di calpestio pertanto non si verifica alcuna interferenza con le aree vincolate. Si evidenzia altresì che la strada esistente di collegamento tra la statale SS 401 e la galleria di accesso alla centrale, per la quale si prevedono interventi di adeguamento, insiste sulle seguenti particelle gravate da usi civici, ricadenti nel foglio 12 del catasto: 382, 388, 391, 396, 485, 406.

1.6) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett m) *“le zone di interesse archeologico”*

Ricadono nell’area di potenziale incidenza i seguenti tratturi (ricadenti, in prevalenza, nel Comune di Castelgrande):

- **Tratturo di Piano dei Preti**, n. 048 PZ BPT142m_148: a circa 1,2 k m verso sud dalle opere di presa del bacino di monte
- **Tratturo comunale della Correa** n. 093bis PZ BPT142m_327.2: a circa 1,9 km verso est dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo Canneto valle d’Andra**, n.092 PZ PT142m_131: a circa 2,1 km verso est dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo del Salice**, n.083 PZ BPT142m_146: a circa 2,6 km verso sud est dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo di Aia di Rovia** n.079 PZ, BPT142m_134: a circa 2,1 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo di Pistello Grande** n.088 PZ BPT142m_135: a circa 2,2 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo di Fontana Lamizia** n. 088 PZ BPT142m_135: a circa 2,2 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo delle Pistelle** n. 078 PZ BPT142m_Iso: a circa 2,2 km verso sud ovest dalle opere di presa del bacino di monte;
- **Tratturo di Palazzulo** n.076 PZ BPT142m_B7: a circa 2,6 km verso sud ovest. dalle opere di presa del bacino di monte;

2) **beni paesaggistici vincolati** ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni Culturali: *“alberi monumentali”*

- lungo il tracciato sotterraneo della condotta forzata, nel tratto a profondità di circa 100 m compreso tra il pozzo piezometrico e la centrale in caverna, è ubicato nel Comune di Pescopagano l'albero monumentale denominato **“Quercia Masini”**.





Regione Basilicata e Regione Campania: Carta di inquadramento vincolistico:
"Il sistema delle tutele" - D.Lgs. n.42/2004, artt. 142, 143

(Immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Segreteria Tecnica della Soprintendenza Speciale per il PNRR)

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

2.1) in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area di interesse le seguenti emergenze architettoniche:

PESCOPAGANO

1. **Palazzo Michelangelo Laviano** – D.S.R. n.73 del 19.09.2018, a circa 2,7 Km verso ovest dal "pozzo piezometrico";
2. **Palazzo Fabrizio Laviano** - D.M. del 28/08/1985: a circa 2,7 Km verso ovest dal "pozzo piezometrico";
3. **Torre dell'Orologio** - D.M. de l 23/01/1985: a circa 2,5 Km verso ovest dal "pozzo piezometrico";
4. **Palazzo Scioscia** - D.M. del27/07/1993: a circa 2,5 Km verso ovest dal "pozzo piezometrico";
5. **Strada ferrata Avellino-Rocchetta Sant'Antonio** - D.S.R. n.213 del 24/11/2016; a circa 2,9 km dal bacino di valle;

CASTELGRANDE

1. **Palazzo Cianci** – -D.M. del18/02/1984: a circa 3.8 Km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
2. **Chiesa Santa Maria di Costantinopoli** - D.D.R. n.129 del 29/08/2014: a circa 4.2 Km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;

CONSIDERATO che, relativamente all'esistenza di **beni culturali tutelati *ope legis*** ai sensi dell'art.10, con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice:



- **comma 1:** I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area di potenziale incidenza, ovvero nei comuni di **Pescopagano e Castelgrande** si annoverano:

PESCOPAGANO

1. **Santuario di Montemauro** situato ad una distanza di circa 1,1 km dal pozzo piezometrico, in direzione Ovest;
2. **Badia di San Lorenzo in Tufara** situata ad una distanza minima di circa 0,7 km dal cantiere dell'invaso di valle, in direzione Sud-Ovest;
3. **Chiesa di S. Maria Assunta**, nel centro di Pescopagano, ad una distanza minima di circa 1,80 km dal cantiere della "fabbrica virole" in direzione Nord-Ovest;
4. **Chiesa del Convento dei Francescani** che dista dall'opera di progetto più vicina circa 1,3 km dal cantiere della fabbrica virole in direzione Nord-Ovest;

CASTELGRANDE

1. **Ruderi del Castello** situati ad una distanza di circa 2,5 km dalla fabbrica virole, in direzione Sud;
2. **Chiesa Madre** situata ad una distanza di circa 2,5 km dalla fabbrica virole, in direzione Sud;

- **comma 4, lettera f):** le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico:

PESCOPAGANO

- **Parco della Rimembranza** - L. 21/3/1926 n.559: a circa 2,8 Km verso ovest dal "pozzo piezometrico";

CASTELGRANDE

- **Parco della Rimembranza** - L. 21/3/1926 n.559: a circa 4,1 Km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;

- **comma 4, lettera g):** le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area di potenziale incidenza, ovvero nel comune di Pescopagano:

- **Piazza della Vittoria** situata ad una distanza di circa 1,2 km dalla fabbrica virole, in direzione Nord Ovest;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI:

- 3.1) In merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi le seguenti "zone di interesse archeologico" (D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m):

1. **Tratturo di Piano dei Preti** nr. 048 PZ, BPT142m_148: a circa 1,2 km verso Sud;
2. **Tratturo comunale della Correa** nr. 093 bis PZ, BPT142m_327.2: a circa 1,9 km verso est dalle opere di presa del bacino di monte;

3. **Tratturo Canneto Valle d'Andra** nr. 092 PZ, BPT142m_131: a circa 2,1 km verso Est dalle opere di presa del bacino di monte;
4. **Tratturo del Salice** nr. 083 PZ, BPT142m_146: a circa 2,6 km verso Sud Est dalle opere di presa del bacino di monte;
5. **Tratturo di Aia di Rovia** nr. 079 PZ, BPT142m_134: a circa 2,1 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
6. **Tratturo di Pistello Grande** n r. 088 PZ, BPT142m_13S: a circa 2,2 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
7. **Tratturo di Fontana Lamizia** nr. 088 PZ, BPT142m_Bs: a circa 2,2 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
8. **Tratturo delle Pistelle** nr. 078 PZ, BPT142m_1SO: a circa 2,2 km verso Sud Ovest dalle opere di presa del bacino di monte;
9. **Tratturo di Palazzulo** n r. 076 PZ, BPT142m_137: a circa 2,6 km verso Sud Ovest dalle opere di presa del bacino di monte;

3.2) In merito alla esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice), si riporta quanto segue:
 - nell'area più prossima all'impianto in esame sono presenti molti **punti di interesse archeologico**, più precisamente solo nel comune di Pescopagano si registrano **33 siti**, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato nell'ambito della Relazione Archeologica.

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessato dal seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;
- Piano Territoriale Regionale (PTR), della Campania, approvato con legge regionale n. 13/2008, in attuazione della legge regionale n. 16/2004, al fine di garantire la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale;

VISTO e CONSIDERATO che, sempre con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica, la Società proponente ha prodotto un elaborato grafico finalizzato ad indicare i **Piani Territoriali paesistici di Area vasta** ovvero il **Piano del Vulture**;

CONSIDERATI, in particolare, i seguenti IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI:

Beni paesaggistici

Valutata la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.) nonché la qualità architettonica (rilevata sulla base delle carenze progettuali nell'ambito delle varie fasi del procedimento amministrativo), si possono enunciare le seguenti criticità:

- 1) Le opere dell'impianto idroelettrico di progetto, previste in parte sulla superficie del terreno (opere di presa del bacino di monte, fabbrica virole, pozzo piezometrico, imbocco della galleria di accesso alla



centrale, bacino di valle), inducono i seguenti effetti di alterazione della morfologia naturale del paesaggio:

- sbancamenti, scavi e riporti di terreno necessari per la realizzazione delle opere, per i quali sono indicati in progetto interventi di mitigazione con inerbimento naturale o artificiale;
- alterazione della compagine vegetale esistente a causa dell'esecuzione delle opere, anche se in sede provvisoria, che viene compensata, in progetto, con la piantumazione di nuove essenze arboree;
- realizzazione dei manufatti edilizi che emergono in superficie (imbocco galleria e accesso al pozzo piezometrico) e delle connesse opere di recinzione, il cui impatto viene mitigato, in progetto, con rivestimenti in pietra locale;
- realizzazione delle pavimentazioni nelle aree esterne dei manufatti che emergono in superficie, il cui effetto viene mitigato con l'adozione di soluzioni di tipo drenante;
- realizzazione del bacino di valle, la cui sponda inferiore viene rimodellata con il terreno proveniente dagli scavi e il successivo inerbimento;
- ripristino ambientale dell'area di cava esistente "Coste della Guana", che in progetto è previsto con la ricollocazione del materiale già abbancato nel sito e con l'apporto dei materiali provenienti dallo scavo delle opere.

Dagli elaborati denominati (ANALISI 01/INTERVISIBILITÀ: TAVOLE VARIE) si evincono le seguenti criticità:

2) L'impianto idroelettrico di progetto pur essendo costituito da un insieme di componenti da realizzare, solo in parte, sulla superficie del terreno (opere di presa del bacino di monte, fabbrica virole, pozzo piezometrico, imbocco della galleria di accesso alla centrale, bacino di valle) risulta visibile dai seguenti territori comunali:

- Basilicata: Pescopagano (PZ);
- Campania: Calitri (AV), Cairano (AV).

In riferimento agli elaborati integrativi "FOTOINSERIMENTI: TAVOLE VARIE", si rileva, prioritariamente, quanto segue:

3) Le fotosimulazioni non sono state prodotte da tutti i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, né da tutti i punti di vista "dinamici" presenti nel comune di Pescopagano, ma solo da un numero limitato di essi.

Si rileva, peraltro, che dai singoli punti di vista non sono mai visibili contemporaneamente tutte le parti dell'impianto, a causa della vasta area occupata dallo stesso. In particolare:


- Il bacino di valle è interamente visibile dal punto di vista n.1 ubicato lungo la S.C. della Cisterna, determinando un forte impatto paesaggistico rispetto al contesto attuale. L'impatto, tuttavia, non comporta un detrimento dei valori panoramici del sito;
- L'ingresso della galleria che conduce alla centrale in caverna è interamente visibile dal punto di vista n.2 ubicato lungo la S.C. della Cisterna. Gli interventi di mitigazione riportati nel



fotoinserimento appaiono idonei, tuttavia, a ridurre l'impatto dell'opera sul paesaggio circostante;

- L'area di accesso al pozzo piezometrico è parzialmente visibile dal punto di vista n.3 senza determinare una rilevante compromissione dei valori panoramici;
- L'area di sommità del pozzo piezometrico è interamente visibile dal punto di vista n.4 e gli interventi di mitigazione riportati nel fotoinserimento appaiono idonei a ridurre l'impatto dell'opera sul paesaggio circostante;
- Le opere di presa del bacino di monte non sono visibili dal punto di vista n.5 ubicato nei pressi dell'invaso di Saetta.

Si riporta, a seguire, la mappa di Impatto cumulativo della visibilità, in cui sono stati cartografati dalla Società proponente i parchi eolici autorizzati e/o in esercizio antecedenti alla data di presentazione dell'impianto in specie.



Mappa di intervisibilità - *buffer*

(Elaborato di progetto: G829_SIA_T_023_Carta_interv_punti_visuale_2-2_REV00-signed)

VISTO e CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nell'ambito del parere endoprocedimentale rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata (nota prot. n.25364 del 06/07/2022), le **analisi di intervisibilità** contenute negli elaborati P0024066-1-H7_AppD_ Tav18, Tav19, Tav20, Tav 26, Tav 27 dimostrano che una o più parti dell'impianto risulterebbero visibili dai singoli punti

di vista, mentre gli elaborati integrativi "FOTO/INSERIMENTI: TAVOLE VARIE" non contengono foto simulazioni dagli stessi punti "sensibili" di ripresa:

- **Parco della Rimembranza** (in Pescopagano): si fa notare che dal punto in esame, secondo l'analisi di intervisibilità contenuta nell'elaborato (P0024066-1-H7_AppD_ Tav18) risulterebbe visibile, invece, una parte del bacino di valle;
- **Municipio di Pescopagano**: si fa notare che dal punto in esame, secondo l'analisi di intervisibilità contenuta nell'elaborato (P0024066-1-H7_AppD_ Tav19) risulterebbe visibile, invece, una parte del bacino di valle;
- **Parte alta dell'abitato di Pescopagano**: si fa notare che dal punto in esame, secondo l'analisi di intervisibilità contenuta nell'elaborato (P0024066-1-H7_AppD_ Tav20) risulterebbe visibile, invece, una parte del bacino di valle;
- **Santuario di Monte Mauro** (in Pescopagano): si fa notare che dal punto in esame, secondo l'analisi di intervisibilità contenuta nell'elaborato (P0024066-1-H7_AppD_ Tav26) risulterebbe visibile, invece, una parte dell'opera di presa del bacino di monte e una parte del bacino di valle;
- **Valico di Monte Carruzzo** (in Castelgrande): si fa notare che dal punto in esame, secondo l'analisi di intervisibilità contenuta nell'elaborato (P0024066-1-H7_AppD_ Tav27) risulterebbe visibile, invece, una parte dell'opera di presa del bacino di monte e la "fabbrica virole".

Non sarebbero stati forniti, inoltre, fotoinserti dai seguenti punti "sensibili" ricadenti nell'area di potenziale incidenza:

1. **Vallone della Malolora**, BP142c_6Sl, immissario dell'invaso Saetta (bacino di monte dell'impianto idroelettrico) in direzione sud-nord;
2. **Monte dei Morti**, BP142d_oos. in territorio di Castelgrande, Rapone, San Fele e Muro Lucano a circa 2,3 km dalle opere di presa del bacino di monte in direzione est;
3. **Tratturo di Piano dei Preti** nr. 048 PZ, BPT142m_148: a circa 1,2 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
4. **Tratturo comunale della Correa** nr. 093 bis PZ, BPT142m_327.2: a circa 1,9 km verso est dalle opere di presa del bacino di monte;
5. **Tratturo Canneto Valle d'Andra** nr. 092 PZ, BPT142m_BI: a circa 2,1 km verso est dalle opere di presa del bacino di monte;
6. **Tratturo del Salice** nr. 083 PZ, BPT142m_146: a circa 2,6 km verso sud est dalle opere di presa del bacino di monte;
7. **Tratturo di Aia di Rovia** nr. 079 PZ, BPT142m_134: a circa 2,1 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
8. **Tratturo di Pistello Grande** nr. 088 PZ, BPT142m_us: a circa 2,2 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
9. **Tratturo di Fontana Lamizia** nr. 088 PZ, BPT142m_13S: a circa 2,2 km verso sud dalle opere di presa del bacino di monte;
10. **Tratturo delle Pistelle** nr. 078 PZ, BPT142m_ISO: a circa 2,2 km verso Sud Ovest dalle opere di presa del bacino di monte;



11. **Tratturo di Palazzulo** nr. 076 PZ, BPT142m_137: a circa 2,6 km verso Sud Ovest dalle opere di presa del bacino di monte;
12. **Palazzo Michelangelo Laviano** (in Pescopagano) D.S.R. n.15 del 14/03/2018: a circa 2,7 Km verso Ovest dal "pozzo piezometrico";
13. **Palazzo Fabrizio Laviano** (in Pescopagano) D.M. del 28/08/1985: a circa 2,7 Km verso Ovest dal "pozzo piezometrico";
14. **Torre dell'Orologio** (in Pescopagano) D.M. del 23/01/1985: a circa 2,5 Km verso Ovest dal "pozzo piezometrico";
15. **Palazzo Scioscia** (in Pescopagano) D.M. del 27/07/1993: a circa 2,5 Km verso Ovest dal "pozzo piezometrico";
16. **Strada ferrata Avellino-Rocchetta Sant'Antonio** (in Pescopagano) D.S.R. n.213 del 24/11/2016; a circa 2,9 km dal bacino di valle;
17. **Palazzo Cianci** (in Castelgrande) D.M. del 18/02/1984: a circa 3.8 Km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
18. **Chiesa Santa Maria di Costantinopoli** (in Castelgrande) D. D. R. n.129 del 29/08/2014: a circa 4.2 Km verso Sud dalle opere di presa.

Analogamente, non sarebbero stati forniti fotoinserti dai seguenti punti "dinamici" ricadenti nell'area di potenziale incidenza:

1. **S.S. 7** via di comunicazione che attraversa Pescopagano e costeggia l'invaso Saetta;
2. **S.S. 401** via di comunicazione che collega Pescopagano a Calitri e costeggia l'invaso di valle.

Beni architettonici

Dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, si registra che l'impianto idroelettrico di progetto determini impatti sui seguenti beni:

1. **Parco della Rimembranza** (in Pescopagano) da cui risulta visibile, a circa 3,4 km, parte del bacino di valle;
2. **Municipio di Pescopagano** da cui risulta visibile, a circa 3,4 km, parte del bacino di valle;
3. **Parte alta dell'abitato di Pescopagano** da cui risulta visibile, a circa 2,9 km, parte del bacino di valle;
4. **Santuario di Monte Mauro** (in Pescopagano) da cui risulta visibile, a circa 1,4 km, l'opera di presa del bacino di monte e a circa 3,0 km il bacino di valle;
5. **Valico di Monte Carruozzo** (in Castelgrande) da cui risulta visibile, a circa 2,5 km, l'opera di presa del bacino di monte e a circa 2,2 km la fabbrica virole.

Beni archeologici

Da una accurata analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze è emerso che **non sono presenti nell'area beni archeologici vincolati.**

Per quel che concerne l'analisi dell'impatto visivo dell'impianto idroelettrico sui beni archeologici, si evidenzia che non essendo stati prodotti specifici foto inserti non è stato possibile verificare come l'impianto idroelettrico determini impatti sui seguenti beni:



TRATTURI

- **Tratturo di Piano dei Preti** nr. 048 PZ, BPT14Zm_148: a circa 1,2 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo comunale della Correa** nr. 093 bis PZ, BPT14Zm_327.2: a circa 1,9 km verso Est dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo Canneto Valle d'Andra** nr. 092 PZ, BPT14Zm_131: a circa 2,1 km verso Est dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo del Salice** nr. 083 PZ, BPT142m_146: a circa 2,6 km verso Sud-Est dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo di Aia di Rovia** nr. 079 PZ, BPT14Zm_134: a circa 2,1 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo di Pistello Grande** nr. 088 PZ, BPT14Zm_13S: a circa 2,2 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo di Fontana Lamizia** nr. 088 PZ, BPT142m_Bs: a circa 2,2 km verso Sud dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo delle Pistelle** nr. 078 PZ, BPT14Zm_Iso: a circa 2,2 km verso Sud-Ovest dalle opere di presa del bacino di monte;
 - **Tratturo di Palazzulo** nr. 076 PZ, BPT142m_137: a circa 2,6 km verso Sud-Ovest dalle opere di presa del bacino di monte;

CONSIDERATO che, per quel che concerne la parte di progetto (opere di connessione e Stazione elettrica di trasformazione 380/150 kv) ricadente in Regione Campania, oltre all'alto potenziale archeologico, la competente SABAP ha evidenziato rilevanti impatti paesaggistici, con possibili ripercussioni negative derivanti dall'esecuzione degli interventi in prossimità di aree tutelate per legge, come nel caso del "Bosco di Zampaglione" a Calitri (ZSC IT8040005), conosciuto per il pregio delle essenze arboree in esso presenti, distante 2,5 km dal nuovo invaso, ovvero interessato dall'edificazione della Stazione Elettrica AAT/AT alla stazione Ficocchia ovvero dai tracciati scelti per la realizzazione dei diversi raccordi anche aerei.

Neppure particolarmente distante dagli interventi è il "Lago di Conza della Campania" (Z5C/ZP5 IT 8040007).

CONSIDERATO che, sempre in merito agli interventi ricadenti in area campana, ugualmente diffuse e varie sono le aree dell'avellinese investite e/o in ogni caso connesse alle opere *de quibus* sottoposte a tutela paesaggistica (ai sensi dell'art. 142, 1 comma, lett. prevalentemente c-g) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) tenuto conto della rigogliosa vegetazione boschiva presente nel paesaggio tipico dell'alta Irpinia, ovvero del notevole quanto esteso bacino imbrifero della zona.

La S.E., seppur posizionata nella P.I.P. "Orto di Cioglia" di Calitri, risulta di dimensioni eccessive rispetto al contesto ed all'edificazione esistente, occupando un'area di circa 48000 mq ed un volume altrettanto consistente, che, unitamente agli elementi annessi (stalli, tralici, ecc.), per la loro stessa tipologia appaiono dissonanti (ancor più se di tale consistenza) con il paesaggio collinare a vocazione tuttora prevalentemente rurale e solcato da corsi d'acqua di rilievi a partire dal Fiume Ofanto.

CONSIDERATO, inoltre che, di notevole incidenza paesaggistica sono i due nuovi elettrodotti, ciascuno con almeno 30 sostegni, che percorrono una vasta porzione sia del versante collinare, che del fondovalle sottostante



l'abitato di Calitri, attraversando in alcuni tratti aree boscate e corsi d'acqua (fiume Ofanto, torrente Orata, ecc.), determinando una sorta di fitta maglia di sostegni e linee elettriche, che lede la naturalità dei luoghi, ovvero le tipiche relazioni degli abitati con il territorio, nonché contribuisce a dequalificare le vedute degli e dai medesimi centri dai principali punti di vista.

È indubbio, infatti, che l'impianto nel suo insieme impatti in modo forte e negativo il paesaggio, risultando ben visibile anche dai diversi paesi del circondario.

L'abitato di Calitri, ampiamente conosciuto per l'interesse e la singolarità del proprio centro storico, ne verrebbe negativamente intaccato nella peculiare iconografia e connubio tra edificato e ambiente naturale.

CONSIDERATO che, relativamente all'analisi dei vincoli paesaggistici, permangono lacune (ad esempio a riguardo degli Usi Civici) anche per la mancanza delle relazioni istruttorie di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che la Società evidenzia di avere richiesto ai Comuni campani interessati, ma di non averne ricevuto ancora riscontro.

Al contempo, numerosi sono i beni culturali e le valenze storico architettoniche rispetto alle quali le opere in questione interferiscono causando alterazioni negative e di notevole disturbo, compresa la storica ferrovia Avellino – Rocchetta Sant'Antonio, riconosciuta di notevole interesse ovvero i nuclei storici, complessi architettonici e rurali tipici, percorsi storici, ecc.


CONSIDERATO che, per quanto concerne gli IMPATTI CUMULATIVI complessivi dell'opera, si riporta anzitutto la seguente cartografia:



Valutazione degli Impatti Cumulativi

(Immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Segreteria Tecnica della Soprintendenza Speciale per il PNRR)

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come raffigurati nell'immagine sotto riportata:



Impianti idroelettrici in esercizio e in corso di autorizzazione

*PPR Basilicata: Quadro conoscitivo-Impianti FER
(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)*

Si ritiene doveroso ribadire che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Segue la documentazione fotografica inerente ai più significativi fotoinserti:



Fotosimulazione PVI Bacino di valle (Elaborato di progetto denominato P0024066-1-H7_AppD_Tav38)





*Fotoinserimento n.5 - ID22_Vista da Calitri, Zona industriale 3 - Viadotto Torrente Ficocchia
(Elaborato di progetto denominato P0024066-1-H7_AppD_Tav41)*

Punto di vista 6.5b - Ante Operam



Punto di vista 6.5b - Post Operam



*Fotosimulazione 6.5b
(Elaborato di progetto denominato P0024066-1-
H7_AppD_Tav41)*

Punto di vista 2 - Ante Operam



Punto di vista 2 - Post Operam



*Fotosimulazione PV2 - Area di accesso alla centrale
(Elaborato di progetto denominato P0024066-1-
H7_AppD_Tav31)*



RITENUTO che, come contenuto nella Sentenza TAR Molise n. 399/2013: «...l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalle competenti Soprintendenze e dal Servizio II nel rispettivo contributo istruttorio, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto paesaggistico valutato, dipenda anche dal cospicuo numero nonché dalle caratteristiche tecnico-morfologiche dei tralicci funzionali a trasportare il cavidotto aereo e che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, inficiando iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «*in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei*» di certo, un impianto idroelettrico che consta di numerosi tralicci funzionali a sostenere e trasportare lungo un tracciato grossomodo pari a 13 km, presenta simili caratteristiche, "il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo". «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Basilicata:

- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022"** (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **"Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale"**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità**

e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;

- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:



- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion *leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di Esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del



coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- **fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici**, gli ambiziosi progetti funzionali a produrre l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (direttiva 2001/77/CE), sebbene “disciplinati” dalle Linee Guida per l'autorizzazione e l'esercizio degli stessi impianti (D.M. 10 Settembre 2010), ma portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le “Linee guida per l'autorizzazione degli



impianti alimentati da fonti rinnovabili” previste dall’art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV “Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) “una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”;
- al punto 16.4 che “Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” ;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n.23, all’art. 12 bis stabilisce che “la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra l’allora MiBACT, l’allora MATTM e la Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c.4 dell’Intesa di co-pianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:



- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo Esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie di habitat** naturali e seminaturali, di trame colturali, boschi, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:



- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (idroelettrico, eolico, fotovoltaico di grande generazione)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l'**obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici;**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)", in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'Esterno;
- a trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale ma non solo, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;

- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti elettrici da fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici e fotovoltaici), se da un lato producono energia "pulita" senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo Estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che le competenti Soprintendenze ABAP hanno verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

RITENUTO che dal *Rapporto Statistico – "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019"*, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, le seguenti puntualizzazioni:

- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con la sua notevole estensione e delle opere infrastrutturali ad esso direttamente connesse, totalmente fuori scala ed estranee rispetto agli elementi strutturali del paesaggio apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;



CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica sia che si tratti di impianti eolici, fotovoltaici e sia che si tratti di impianti idroelettrici, rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla **Società Edison S.p.A.** nel corso del procedimento, **questa Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, esprime


parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Società Edison S.p.A.** per la realizzazione di un **Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità**", denominato **"PESCOPAGANO"**.


Il funzionario del Servizio V - DG ABAP
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola



PER IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III – DG ABAP DELEGATO
Arch. Esmeralda VALENTE (*)



*Giusta delega prot. n. 27889 del 26.07.2022